

AUDIZIONE ESAME DDL 2448 AS
LEGGE DI BILANCIO 2022
COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata

Roma, 19 novembre 2021

Sommario

Sommario

PREMESSA

RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE E CRESCITA IMPRESE.....	5
Riduzione cuneo fiscale (art. 2)	5
Rinvio sugar tax e plastic tax (art. 3)	5
Proposta sperimentale per il riciclo meccanico delle plastiche.....	5
Bonus edilizia (art. 9) e misure antifrode (D.L. 157).....	6
Proroga credito d'imposta investimenti (art. 10)	8
Proposta per reti d'impresa (sospensione utili destinati a programma rete).....	9
CREDITO E LIQUIDITA' IMPRESE	9
Contributo Sabatini (art. 11), Fondo rotativo Legge 394/91 (art. 12) e altre misure accesso al credito.....	9
Avviare il baratto finanziario dei crediti risultati dalle fatture elettroniche.....	10
Tavola 1 – Il crollo dei prestiti alle imprese dal febbraio 2011 a luglio 2021	11
Tavola 2 – Finanziamenti garantiti dallo Stato con DL Cura Italia e DL Liquidità	12
Proposta introduzione del recupero dell'Iva sugli insoluti ordinari attraverso le note di variazione gestite in fatturazione elettronica B2B	13
Plafond generale compensazioni orizzontali e rimborsi (art.19)	15
Richiesta aumento soglia esonero visto conformità compensazioni.....	16
Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)	16
MISURE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI (TITOLO V)	17
INFRASTRUTTURE ED ENERGIA (TITOLO X).....	18
Incremento fondo per la revisione prezzi dei materiali dei contratti pubblici (art. 136)	18
Contenimento effetti aumento prezzi nel settore elettrico e gas (art. 158)	18
AMMORTAMENTO IN 50 ANNI DI MARCHI E AVVIAMENTO RIVALUTATI (ART.191)..	18
ALTRE PROPOSTE.....	19
Superamento problema dell'integrazione delle fatture in reverse charge interno	19
Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once).....	20
Implementazione procedura sportello unico O.S.S. per l'importazione delle FE XML.....	20
Effetti collaterali caro materie su contabilità fiscale di magazzino (aumento soglie)	21
Comparto Sanitario - Dispositivi medici.....	22

PREMESSA

Prima di entrare nel dettaglio delle considerazioni relative al DDL in esame, vogliamo condividere come sempre in questa importante occasione, una fotografia della manifattura italiana partendo dai risultati della nostra ultima congiunturale.

Guardando ai primi 9 mesi dell'anno, le aziende riportano diversi segni positivi: il 54% delle aziende dichiara sostanziali aumenti di fatturato, un altro 27% parla invece di stabilità. In crescita anche gli investimenti che hanno riguardato un'azienda su tre.

I numeri più importanti riguardano la produzione in crescita per l'85% delle industrie manifatturiere che quindi hanno investito anche nel personale.

Attenzione particolare merita il capitolo ordini: forte l'estero con una crescita importante per oltre il 40% delle aziende ma ripartono anche i consumi interni: il 52% delle pmi sta vivendo un periodo febbrile nei rapporti territoriali.

Rosea anche la previsione per la chiusura dell'anno: ordinativi positivi per più del 90% degli imprenditori intervistati.

Eppure, qualsiasi considerazione, anche negli sforzi intravisti nella Manovra, rischia di andare fuori controllo.

Tre fattori incidono pesantemente su questa ripresa.

Il primo è il più pesante perché rischia di vanificarla del tutto.

Ci riferiamo al fatto che gli aumenti **vertiginosi dell'energia e del gas** stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo.

In più occasioni in questi anni abbiamo sottolineato come il costo dell'energia gravasse in modo preoccupante sulle attività delle nostre imprese a causa dell'eccessiva tassazione (rispetto al costo di importazione l'energia viene quadruplicata a valle per le imprese).

Il costo dell'energia sta gravando in maniera allarmante sulle imprese manifatturiere.

L'aumento annuale sfiora ad oggi il +400% sull'energia e il +600% sul gas.

Questo è un tema urgente, un tema che impatta in modo pesantissimo sul mondo della manifattura italiana e a maggior ragione al cospetto del nuovo percorso legato alla transizione energetica.

Non ci troviamo al cospetto di aumenti, non possiamo parlare di aumenti, ma di una poderosa e ingiustificabile zavorra sull'economia reale che rischia di atterrarla con conseguenze quasi definitive.

Siamo di fronte ad utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera.

Per tutte le imprese – e soprattutto per le energivore – quale potrebbe essere il punto di caduta?

Le stesse imprese potrebbero avere problemi importanti legati alla sopravvivenza, alcune potrebbero prendere in considerazione la delocalizzazione; in quale modo decidere di proseguire nell'attività.

Alcune acciaierie hanno annunciato una chiusura per fine anno in attesa di verificare la situazione.

A ciò si aggiunga anche che l'aumento smisurato delle materie prime gonfia il fatturato mettendo fuorigioco le agevolazioni alle energivore cambiando i rapporti fatturato/consumo energetico.

Per questo motivo sarà necessario nella Manovra **intervenire in modo deciso per abbassare il costo dell'energia, nella riduzione della tassazione aggiuntiva e intervenire altrettanto in maniera forte sul taglio delle tasse che gravano sul costo del lavoro lato imprese.**

Il secondo fattore di preoccupazione è quello legato al presente e che riguarda l'annoso problema delle competenze, del personale specializzato e la mancanza di manodopera: oggi in Italia abbiamo solamente 116 ITS, gli istituti che tradizionalmente formano i collaboratori per le imprese manifatturiere. Un numero del tutto insufficiente.

Da un recente sondaggio della Confederazione, infatti, le Pmi manifatturiere hanno necessità di assumere 95 mila nuovi dipendenti entro la primavera 2022 ma l'81% delle aziende intervistate dichiara di avere difficoltà nel reperire le figure professionali di cui ha bisogno.

Nel dettaglio occorrono: 11.200 addetti alla produzione, 7.250 addetti al magazzino, 10.100 addetti all'ufficio tecnico, 5.200 unità di personale amministrativo, finanza e controllo; 7.100 posti da inserire negli uffici commerciali, 8.400 manutentori, 3.950 tornitori, 5.300 saldatori, circa 4 mila meccatronici e 7.500 autisti.

Le aziende stanno facendo un'enorme fatica a trovare personale qualificato, ma inizia a essere difficoltoso reperire anche il personale per le mansioni più generiche. Considerato che la maggior parte delle aziende ha necessità di introdurre fino a 3 nuovi figure, parliamo di circa 25 mila collaboratori non specializzati. Serve sul tema aprire un'importante riflessione e trovare delle soluzioni.

È necessario, inoltre, anche alla luce dell'importante dotazione legata al rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza trovare un giusto equilibrio e rivedere lo strumento perché c'è il rischio di un cortocircuito. Lo strumento non ha funzionato e le imprese hanno necessità di reperire manodopera che spesso in territori dove c'è forte ripresa non si trovano anche a causa di questo strumento visto molte volte in maniera passiva. C'è una distorsione.

Ovviamente vi è la necessità di offrire un sostegno a chi è in difficoltà economica ma bisogna intervenire sul tutoraggio in maniera decisamente più efficiente, snellendo la burocrazia e creando al lavoratore uscito dal mercato un'analisi delle competenze con un percorso di aggiornamento e formazione per inserirsi in nuovi settori dove vi è richiesta di manodopera e offrire contratti di buon livello per chi ha quelle competenze.

Fondamentale quindi un controllo continuo su questo strumento perché le risorse non devono essere disperse a scapito di altri capitoli di spesa che potrebbero venire rifinanziati.

Il terzo fattore preoccupante è quello che vede le imprese in difficoltà in termini di approvvigionamento delle materie prime.

Le prime avvisaglie sono sopraggiunte nei primi mesi del 2021 e sono andate via via peggiorando.

All'assenza delle materie prime si è aggiunta quella dei semilavorati e delle componenti elettroniche.

Inoltre, non possiamo non sottolineare le difficoltà legate alla congestione nei porti causati dalla carenza di container e dal caro noli.

Si corre il rischio di trovarsi davvero in una tempesta che precede l'esplosione dell'inflazione perché prima o poi tutti questi rincari si rifletteranno sul prodotto finito.

RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE E CRESCITA IMPRESE

Riduzione cuneo fiscale (art. 2)

L'articolo 2 anticipa, nella sostanza, alcuni degli obiettivi previsti nella delega di riforma fiscale e in particolare la riduzione dell'Irpef (art. 3 delega) e dell'Irap (art. 5 delega).

Considerate le limitate risorse assegnate (8 miliardi annui) a giudizio di Confimi le risorse – in attesa di ulteriori stanziamenti sempre sul cuneo fiscale - vanno assegnate prioritariamente alla **riduzione dell'Irap partendo** in particolare – più che dal taglio dell'aliquota, come prevedrebbe il punto 2 – **dall'introduzione della deducibilità piena e definitiva del costo del lavoro ai fini dell'IRAP** (manca ancora quello a tempo determinato giacché la deduzione di quello a tempo indeterminato è stata introdotta nella precedente legislatura) realizzando al contempo, una significativa semplificazione potendo così abrogare, una volta per tutte, l'articolo 11 del D.lgs. 446/97 e tutti gli intrugli compilativi che caratterizzano il quadro IS della dichiarazione IRAP.

Inutile sottolineare come la precedenza alla riduzione del peso dell'Irap sul costo del lavoro (ovvero su un fattore produttivo) si inserisca a pieno titolo nel solco delle misure che – unitamente a misure compensative di contrasto all'aumento vertiginoso e insostenibile del costo dell'energia (400%) e del gas (600%) e di altre materie prime – dovranno essere introdotte in fretta per contenere il rischio di imprese che, diversamente, vedranno compromessa la propria sopravvivenza nel mercato non potendo sostenere costi produttivi ben superiori ai ricavi realizzabili dalla vendita dei propri prodotti.

Rinvio sugar tax e plastic tax (art. 3)

Assolutamente condivisibile il rinvio al 2023 della sugar e della plastic tax; **l'auspicio rimane, tuttavia, quello di una prossima abrogazione** (anche per l'effetto delle imposizioni comunitarie sulla plastica in vigore dallo scorso giugno).

Per quanto riguarda le materie plastiche, Assorimap – associazione nazionale riciclatori e rigeneratori materie plastiche aderente a Confimi Industria - suggerisce – per il triennio 2022-2024 - la seguente proposta sperimentale il cui obiettivo è quello di promuovere maggiore sensibilità nell'impiego di materiali riciclati (MPS) e quindi ai temi di sostenibilità ambientale, attraverso tre misure per il **triennio 2022-2024** in grado di favorire una maggiore sensibilità e attenzione al rispetto delle problematiche ambientali grazie all'utilizzo di materiali riciclati.

Proposta sperimentale per il riciclo meccanico delle plastiche

Il contesto. In Italia nel 2020¹ sono state immesse sul mercato 2.209.000 tonnellate di imballaggi in plastica. Di queste, la raccolta differenziata è riuscita ad intercettare 1.433.203 tonnellate. Il riciclo degli imballaggi in plastica si è attestato invece sulle 904.893 tonnellate, così suddivise:

- PET 424.396 t (da raccolta differenziata + raccolta selettiva)
- HDPE 74.517 t.
- LDPE 151.641 t.
- PP 47.144 t.
- PLASTICHE MISTE 160.644 t.

I materiali sopraelencati sono tutti valorizzati attraverso il riciclo meccanico. I prodotti che ne derivano - Materie Prime Secondarie (MPS) - si contraddistinguono nel panorama mondiale per l'elevata qualità, anche grazie alla tecnologia impiantistica di trasformazione.

Obiettivo della proposta. L'obiettivo della proposta, costituita da tre diverse misure complementari, è quello di sostenere il riciclo meccanico delle plastiche e incentivare il mercato della relativa Materia Prima Secondaria.

¹ Fonte: rapporto di Sostenibilità COREPLA 2020

Inoltre, stante l'effettiva esigibilità dal 1° giugno 2021 della “plastic tax europea” pari a euro 800,00 per tonnellata di imballaggi in plastica post-consumo non riciclati, le misure contenute nella proposta, volte ad incentivare il riciclo, rappresenterebbero al contempo per l'Italia uno strumento utile a ridurre l'entità del contributo dovuto all'UE.

1^a misura - Credito d'imposta per l'utilizzo di MPS. Viene riconosciuto in via sperimentale per il triennio 2022-2024 a tutte le imprese un credito d'imposta pari al **50 per cento** delle spese sostenute per l'acquisto di Materie Prime Secondarie certificate post consumo impiegate nella produzione di beni e/o imballaggi.

Il credito d'imposta viene riconosciuto fino ad un **importo massimo annuale di euro 30.000** per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno.

I beni e/o imballaggi prodotti con suddette MPS dovranno possedere il marchio “Plastica Seconda Vita” o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente.

2^a misura - Contributo finanziario per gli impianti che producono MPS derivanti dal riciclo meccanico delle plastiche miste post-consumo. Le plastiche miste sono costituite da un mix di rifiuti di imballaggi rigidi e flessibili a base poliolefinica. Sono riciclabili meccanicamente, seppur non recuperabili come singoli polimeri, e portano alla produzione di un granulo a base poliolefinica.

Si tratta di plastiche eterogenee largamente impiegate nella produzione, rappresentando ormai un problema di ordine economico ed ambientale a causa degli elevati costi di trattamento nonché elevati scarti post recupero rispetto agli altri polimeri (le percentuali di scarto che residuano dai processi di riciclo delle plastiche miste per arrivare al computo della Materia Prima Secondaria arrivano anche al 35-40%).

Viene riconosciuto in via sperimentale per il triennio 2022-2024 un contributo straordinario finanziario² pari a **euro 70 per ogni tonnellata** di Materia Prima Secondaria derivante dal riciclo meccanico delle plastiche miste post-consumo.

La Materia Prima Secondaria dovrà provenire da processi di riciclo in conformità al protocollo europeo EuCertPlast.

3^a misura - Contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata nei beni e negli imballaggi. Viene introdotto, in via sperimentale per il triennio 2022-2024, l'obbligo per i produttori di beni e imballaggi in materiali plastici di utilizzare almeno il 25% di Materie Prime Secondarie riciclate meccanicamente.

Potranno essere individuate talune tipologie di beni e imballaggi a cui correlare percentuali superiori in relazione a nuovi obblighi comunitari (n.d.r. Direttiva UE/2019/904) e/o con successiva decretazione.

Sono fatte salve, in deroga, le specifiche previsioni normative per talune categorie di beni o imballaggi, in particolare per uso alimentare o sanitario.

La Materia Prima Secondaria dovrà provenire da processi di riciclo in conformità al protocollo europeo EuCertPlast.

Sarà prevista sanzione per le relative inadempienze.

Bonus edilizia (art. 9) e misure antifrode (D.L. 157)

D.L. 157 del 12/11/2021. Era evidente, con l'uscita dell'AdE sugli 800 milioni di frodi per cessioni di crediti su operazioni inesistenti (cfr. Il sole 24 ore del 6/11/2021), che il Governo sarebbe corso ai ripari con misure correttive di contrasto alle frodi per le agevolazioni nel settore.

Queste misure correttive, dirottate prevalentemente sugli “**altri bonus**” (ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciate, ecc.) il cui sconto o cessione è disciplinata dall'articolo 121 del DL 34/2020 rischiano, però, di comprimere l'operatività anche degli operatori onesti ridimensionando un ritrovato entusiasmo in un settore che notoriamente è trainante e che comunque sta affrontando nuove difficoltà dettate dal rincaro dei materiali e dalle difficoltà di approvvigionamento. Il fenomeno citato è ascrivibile anche alla presenza di misure

² Tale contributo richiama l'esempio francese del “Dispositif visant à soutenir financièrement la vente de matières plastiques recyclées” che ha previsto da ottobre 2020 a settembre 2021 un contributo diretto destinato ai riciclatori per la vendita di MPS, distinto per tipologia di polimero riciclato. Il contributo minore, di euro 150,00/t è stato destinato al rPET (per scopi diversi da quello alimentare), mentre il contributo maggiore, di euro 350,00/t al PVC riciclato.

eccessivamente elevate che riducono (per non dire eliminano) la contrapposizione di interessi fra le parti (dialettica fornitore/cliente) riducendo la concorrenza e spingendo nel mercato intermediari (general contractor non del settore, tanto più se privi di struttura) che per marginare sul (coordinamento del) loro intervento (in totale subappalto) hanno interesse (ed esigenza) a spingere sul massimo dei tetti previsti (analoghe considerazioni valgono invero anche e soprattutto per il 110%). L'introduzione quindi di un prezzario (in analogia a quanto già previsto per il bonus 110%) anche "per talune categorie di beni" e l'estensione comunque dell'asseverazione della congruità delle spese rispetto a detti prezzari (vecchi e nuovi a seconda del caso) anche agli altri bonus pare, in prima analisi, una strada obbligata; rimane la non facile gestione e quantificazione (compito rinviato al Ministero della transazione ecologica) considerato il citato fenomeno di aumento dei costi delle materie prime ed energetiche.

Riteniamo, tuttavia, che l'introduzione delle nuove misure previste dal DL 157 (asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese a cui si aggiunge il visto di conformità) **non sia necessario** (anzi rischi di diventare un elemento burocratico frenante) laddove contestualmente:

- 1) le percentuali agevolative siano lontane dalla copertura pressoché totale dell'intervento come nei bonus citati a cui ascrivere anche il bonus facciate considerata l'intenzione – art. 9, comma 5, del DDL bilancio 2022 – di ridurre nel 2022 dal 90 al 60% la misura del bonus;
- 2) il bonus sia praticato attraverso lo **sconto in fattura** (ben lontano quindi dall'azzerare il pagamento della stessa) **direttamente dalle imprese manifatturiere e/o edili che forniscono ed eseguono i lavori con maestranze proprie** salvo parziali subappalti necessari (cioè da chi è radicato da tempo nel settore e garantisce lavoro ai propri dipendenti).

A tal riguardo **suggeriamo un emendamento** dal seguente tenore:

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 è aggiunta la seguente disposizione: *"Il visto di conformità e l'asseverazione non sono obbligatori nel caso di sconto in fattura, di cui al comma 1 lettera a), applicato dall'impresa del settore manifatturiero o edile purché esegua direttamente, salvo parziali subappalti, la fornitura ed i relativi lavori".*

Si richiede altresì di porre un rimedio a questioni di diritto transitorio (che già stanno "turbando" gli addetti e che rischiano di paralizzare l'operatività generando tensioni nelle settimane a venire rispetto alla fine del 2021) precisando con un **ulteriore emendamento** (anche in rispetto alle disposizioni dello Statuto del contribuente) che l'operatività delle nuove misure dell'articolo 1 riguarda esclusivamente gli interventi che risulteranno iniziati o pagati (come detto nei casi in analisi lo sconto non può mai arrivare a coprire interamente il costo dell'intervento) successivamente al 31/12/2021 (in analogia e coerenza, peraltro, con la decorrenza prevista dalle altre novità previste dall'art. 9 della LDB).

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: *"3. Le disposizioni del comma 1 entrano in vigore per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2022 e, per quelli iniziati in precedenza, per i pagamenti eseguiti a decorrere da tale data".*

Art. 9 LDB. Con la legge di bilancio si intende prorogare le varie misure dal superbonus agli altri bonus "minori", ancorché con alcune restrizioni. Si condivide la proroga compreso (a differenza della prima formulazione della bozza del 28/10/2021) il riconoscimento del meccanismo dello sconto in fattura e/o cessione esteso anche ai bonus minori (e fatte salve le osservazioni retro indicate in merito al DL 157); diversamente, il rischio di una brusca interruzione della ripresa nel settore diventerebbe una realtà alquanto concreta.

Superbonus	<p>Detrazione maggiorata del 110% fino al 31/12/2023 per i condomini e le persone fisiche, di cui alla lettera a), comma 9 dell'art. 119, compresi gli interventi eseguiti sugli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.</p> <p>Modulazione ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025.</p> <p>Per gli interventi delle persone fisiche, di cui alla lettera a), del medesimo comma 9, la proroga del 110% è limitata al periodo d'imposta 2022 (fino al 31/12/2022) se gli interventi sono eseguiti da contribuenti persone fisiche con Isee non superiore a 25.000 euro o se gli interventi sono eseguiti da contribuenti-persone fisiche che, alla data del 30/09/2021, avevano presentato la Cila.</p> <p>Per gli IACP ed enti assimilati e per le cooperative, di cui alle lettere c) e d) del comma 9, la proroga viene fissata al 31/12/2023 a condizione che alla data del 30/06/2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di almeno il 60%</p>
Sisma bonus	<p>Proroga al 31/12/2024 della detrazione, di cui ai commi 1-bis e ss. dell'art. 16 del dl 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis, al 70-80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) e anche del sisma bonus acquisti, spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies</p>
Ristrutturazioni	<p>Confermata fino al 31/12/2024 la percentuale maggiorata (rispetto al 36% a regime ex art. 16-bis del DPR 917/1986) nella misura del 50% della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio</p>
Ecobonus	<p>Per l'ecobonus, confermata fino al 31/12/2024, la detrazione, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, con riguardo alle detrazioni 50-65% (e detrazioni 70-75%), ivi comprese quelle maggiorate dell'80-85% disposte dal comma 2-quater1, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, nel caso in cui si scelga di fruire congiuntamente dell'ecobonus e del sisma bonus</p>
Bonus facciate	<p>Detrazione, di cui ai commi da 219 a 223, dell'art. 1 della legge 160/2019, prorogata a tutto il 2022 ma con la riduzione della percentuale dal 90% al 60%</p>
Bonus mobili	<p>Proroga a tutto il 31/12/2024 detrazione 50%, con riduzione del tetto massimo di spesa che passa da 16.000 euro a 5.000 euro, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024</p>
Bonus verde	<p>Prorogato a tutto il 31/12/2024 detrazione 36% del bonus per la sistemazione dei giardini, su un importo massimo di spesa di euro 5.000</p>

Ciò premesso, è opportuno:

- che i lavori "trainati" nell'ambito condominiale possano essere tali e rientrare nel superbonus secondo le tempistiche del superbonus stesso e non fermarsi al 30 giugno 2022;
- che per il taglio al bonus "villette" ai soggetti con ISEE superiore a € 25.000 sia riconsiderata – almeno per il 2022 – l'introduzione quantomeno di una soluzione mediana dal 50 al 110 %; il fatto, per inciso, che la citata soglia ISEE dovrebbe riguardare il 67% dei contribuenti non è affatto indicativo del risultato che si otterrà in quanto tale tipologia di contribuenti non è certo quella più disponibile ad investimenti sul patrimonio immobiliare.

Proroga credito d'imposta investimenti (art. 10)

Per i beni dell'allegato A della L. 232/2016 (investimenti 4.0), per il 2022, rimane la misura già prevista dall'originaria L. 178/2020 ovvero il 40% (che scende al 20% oltre i 2,5 mln ed al 10% oltre 10 mln fino a 20 mln); la nuova LDB dimezza detta misura dal 2023 ma al contempo proroga l'agevolazione fino al 31/12/2025 (con finestra allungata per completamento a giugno 2026).

Per i beni dell'allegato B (software 4.0) è prorogato l'attuale 20% fino a 31/12/2023 (con massimale di 1 mln) e successivamente viene riconosciuto il 15% fino a 31/12/2024 (con finestra lunga a giugno 2025) e 10% fino al 31/12/2025 (con finestra lunga a giugno 2026).

Si tratta di una proroga concessa con largo anticipo ancorché in misura decrescente; tale aspetto dovrebbe avere il pregio di incentivare gli investimenti nel brevissimo periodo.

Il tetto di spesa sarà unico e pari ad € 20.000.000 per il triennio di proroga 2023-2025.

Nessuna proroga, invece, è disposta oltre il 2022 per il credito d'imposta per i beni materiali e immateriali ordinari che nel 2022 scende al 6% (era il 10% nel 2021); detto beneficio cesserà quindi fine 2022 (salvo finestra allungata per completamento a giugno 2023). **Si confida in un rinnovo il prossimo anno.**

Un **appunto riguarda le misure comunicative da inoltrare al MISE**: sarebbe opportuno che MISE ed Agenzia delle entrate pianificassero (coordinando le informazioni) un'unica comunicazione (per entrambi gli enti) attraverso il quadro RU del modello Redditi con i modelli di prossima approvazione per il 2021 e per gli anni successivi.

Proposta per reti d'impresa (sospensione utili destinati a programma rete)

Nell'ambito degli interventi per la crescita e il sostegno alle imprese e in particolare per agevolare le aggregazioni delle piccole imprese e favorire i progetti di filiera, si propone di valutare la reintroduzione del beneficio di cui all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Reti di imprese – che prevedeva, per gli aderenti alla rete di impresa, un **regime di sospensione di imposta** relativo agli **utili d'esercizio accantonati** ad apposita riserva e destinati **alla realizzazione di investimenti** previsti dal **programma comune di rete**.

L'impianto di legge già esiste (così come le circolari esplicative AdE n. 15/E/2011 e n. 20/E/2013); si tratterebbe di circoscriverlo alle piccole imprese.

CREDITO E LIQUIDITA' IMPRESE

Contributo Sabatini (art. 11), Fondo rotativo Legge 394/91 (art. 12) e altre misure di accesso al credito

"Nuova Sabatini": positivo il rifinanziamento.

Stabilizzazione L. 394/91 e fondo perduto: le aziende apprezzano la misura, bene quindi se la norma riesce a trovare un punto di equilibrio e non diventa un nuovo perenne "click day". Nell'ambito dell'opportuno rifinanziamento del fondo, sarebbe opportuna una maggiore dotazione alle azioni di assistenza fieristica in presenza piuttosto che alla digitalizzazione fieristica che non ha molto appeal in comparti del manifatturiero ove è necessario che il prodotto venga visto e toccato con mano.

Misure per l'accesso al credito: si disegnano i tempi per una graduale uscita dalle misure straordinarie dedicate al credito per le PMI lo scorso anno. Segnatamente:

- stop alle Moratorie pubbliche al 31 dicembre 2021;
- scendono al 60% le garanzie del Fondo FCG sui finanziamenti per Liquidità (per operazioni di importo superiore a 30 mila euro), anche se restano al 80% per le operazioni rivolte a Investimenti e, a prescindere dalla finalità, per le imprese più bisognose di sostegno;
- scendono dal 90% al 80% le garanzie del Fondo FCG sui "micro finanziamenti", cioè le operazioni (a prescindere dalla finalità) di importo fino a 30 mila euro;
- a partire dal 01/04/2022 ritornano le commissioni sulle garanzie pubbliche, che sinora erano gratuite;

- viene prorogato fino al 31/12/2022 il Fondo Gasparini per la moratoria sui mutui prima casa, per richiedenti privati, esteso alle Partite Iva;
- vengono prorogate al 30/06/2022 le garanzie di SACE S.p.A., per le imprese di maggiori dimensioni e per le PMI che hanno preventivamente esaurito il plafond maggiorato di euro 5/MLN di operazioni con il FCG.

Ciò premesso, si tratterà di capire se le “fasi di uscita” previste sono in linea con lo stato di salute delle imprese post-pandemia e con l’effettiva capacità/possibilità del sistema bancario (per l’effetto delle regole del sistema) di erogare credito, considerati altresì i seguenti scenari di cui si cominciano ad intravedere i sintomi:

- di rialzo dei tassi;
- di difficoltà nell’organizzare finanziariamente la ripresa dei pagamenti post-sospensione;
- di difficoltà di accesso al credito, dopo l’ondata di liquidità dei finanziamenti Covid che le banche hanno riversato sulle aziende perlopiù grazie alle garanzie statali.

Si aggiunga, al riguardo, che alcuni istituti di interesse nazionale stanno già bloccando le delibere di allungamento dei prestiti ex Covid anche se in normale ammortamento (non fruitori cioè della terza moratoria) asserendo che tale situazione potrebbe generare una segnalazione di “forbearance”.

A seguire alcune soluzioni – a partire dal baratto finanziario - in grado di contribuire ad elevare l’autonomia finanziaria delle imprese.

Avviare il baratto finanziario dei crediti risultati dalle fatture elettroniche

La compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali risultanti dalle fatture elettroniche nei rapporti B2B è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 e trova collocazione nell’articolo 4 del d.lgs. 127/2015 (comma 3-bis) rubricato “semplificazioni amministrative e contabili”. **Mancano solo i provvedimenti attuativi** che gli operatori attendono con speranza e che sarebbe opportuno fossero sollecitati dal Parlamento.

Si tratta di una soluzione innovativa (facoltativa per gli operatori) che, attraverso l’utilizzo del big data Sogei/AdE (oltre due miliardi di fatture elettroniche l’anno), può sopperire in modo sensibile alla contrazione degli impieghi bancari verso le imprese (meno 30% dal febbraio 2011 a luglio 2021) e contenere il crescente fenomeno dell’usura.

Un esempio potrà meglio chiarire il funzionamento della compensazione multilaterale volontaria. Si consideri ALFA, BETA, GAMMA e ZETA che necessitano di liquidità per complessivi **900** (ALFA 200; BETA 300 e 100; GAMMA 100; ZETA 200) per onorare nei termini i propri debiti commerciali. Considerato il minimo comune delle suddette 5 relazioni di debito, ossia 100, detti soggetti, che dispongono altresì di crediti verso uno o più soggetti di detta filiera, potrebbero **ridurre le proprie esposizioni debitorie a soli 400** (meno 500) realizzando contestualmente i propri crediti per 500, senza muovere un euro.

	ALFA		BETA		GAMMA		ZETA
...
Cr.vs Gamma	(D) 100 0	Cr.vs Alfa	(D) 200 100 0	Cr.vs Beta	(D) 300 200	Cr.vs Beta	(D) 100 0
Cr.vs Zeta	(D) 200 100	Db.vs Gamma	(A) 300 200	Db.vs Alfa	(A) 100 0	Db.vs Alfa	(A) 200 100
Db.vs Beta	(A) 200 100 0	Db. Vs Zeta	(A) 100 0				
...
Δ	+ 100	Δ	- 200	Δ	+ 200	Δ	- 100

Come si può osservare dall'apposita tabella, a seguito della compensazione proposta dall'algoritmo del sistema, se accettata da tutte le parti intercettate:

- ALFA vedrebbe azzerati i propri debiti;
- BETA li vedrebbe ridotti a 200 e solo vs GAMMA;
- GAMMA vedrebbe azzerati i propri debiti (realizzando una parte del proprio credito verso BETA che avrebbe avuto difficoltà ad onorarlo);
- ZETA, infine, vedrebbe ridotto a 100 i propri debiti (realizzando il proprio credito vs Beta che avrebbe avuto difficoltà ad incassare).

I dati statistici dimostrano che da novembre 2011 (1.017 miliardi) a febbraio 2021 (712 miliardi) gli impieghi bancari verso le imprese non finanziarie e le famiglie produttrici si sono ridotti del 30% ovvero di circa 305 miliardi in termini assoluti (vedi Tavola 1).

Tavola 1 – Il crollo dei prestiti alle imprese dal febbraio 2011 a luglio 2021

Fonte Italia Oggi 7 del 27/09/2021, pag.4



Con le misure di contrasto all'emergenza Covid-19 (decreto Cura Italia e decreto Liquidità) la forbice si è sensibilmente ridotta per l'effetto delle garanzie offerte dallo Stato che – sul fondo PMI - ammontano a ottobre 2021 a circa 204 miliardi, moratorie comprese (vedi Tavola 2), ma il trend sembra riprendere la discesa che già ha caratterizzato il periodo pre-Covid.

Tavola 2 – Finanziamenti garantiti dallo Stato con DL Cura Italia e DL Liquidità



Il baratto finanziario ridurrà sensibilmente (pur non eliminandole) le esigenze di ricorso al credito bancario delle imprese non finanziarie e tale possibilità contribuirà:

- 1) a contenere il rischio assunto dallo Stato a garanzia delle misure introdotte con le citate misure emergenziali (vedi Tavola 2, cit) di cui è noto, peraltro, che gran parte di dette garanzie sono state usate per rinegoziare posizioni pregresse e, solo in parte, hanno introdotto nuova liquidità nel sistema delle imprese;
- 2) ad avvicinare la % nazionale (il 56% dei debiti finanziari delle imprese è costituito da prestiti bancari) a quella media dell'area euro (il 36%) rendendo meno compromettenti le ripercussioni sull'attività economica di una eventuale restrizione delle politiche creditizie (in Italia il 30% del totale attivo delle banche è composto da prestiti alle imprese contro il 23% dell'area euro)³.

Le perdite su crediti dovute all'insolvenza dei clienti sono, com'è noto, fra le principali cause dei fallimenti delle imprese. Se aggiungiamo che, secondo la nota Covid di Bankitalia di gennaio 2021, si prospetta entro il 2022 un aumento di circa il 60% dei fallimenti rispetto al 2019, non ci vuole poi molto a concludere che per le imprese un sistema in grado di ridurre la principale causa del default non potrà che portare effetti positivi per l'intero sistema e contrastare dette previsioni.

Il comma 228 della L. 178/2020 rinvia l'individuazione delle "modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227" ad un "decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

Il comma 229 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 ma, allo stato, **non risultano ancora avviati i lavori per l'attuazione delle disposizioni de quo.**

Si ritiene che il compito attuativo vada realizzato e gestito dall'Agenzia delle entrate. Oltre al fatto che lo prevede la norma, il sistema di interscambio delle fatture elettroniche c'è già, è gestito dall'AdE/Sogei e ivi transitano oltre 2 miliardi di fatture l'anno di cui più della metà riferite a rapporti B2B. Agire su detto *big-data* vuol dire poter **incidere** in modo significativo **su scala nazionale** (e in futuro europea, se la fatturazione

³ Cfr Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia "La nuova regolamentazione sugli NPLs e il nuovo Codice delle crisi d'impresa", appunti per gli interventi al seminario "Crediti bancari deteriorati. Il compito del legislatore per un recupero tempestivo", promosso da AREL, Roma 21/10/2019.

elettronica verrà estesa nell'ambito dei rapporti unionali). Inoltre, la gestione attraverso l'AdE offre agli operatori – altro aspetto decisivo - la garanzia che le compensazioni vengono proposte partendo da fatture ufficialmente trasmesse al fisco (nessun sistema privato potrà offrire analoga garanzia). Attraverso l'analisi del rischio, già praticata ad altri fini, l'AdE è anche l'unico soggetto che potrà escludere (sulla base di previsioni che potranno essere delineate nel decreto attuativo) dal processo soggetti ritenuti poco affidabili all'Anagrafe tributaria. Il resto lo faranno gli operatori.

Al riguardo potrebbe essere obiettato che la gestione delle compensazioni non rientra nei compiti dell'Agenzia delle entrate ma a tal riguardo va osservato non si tratta di un'anomalia in presenza di delega del Legislatore come nel caso in analisi; in tal senso, peraltro, proprio per l'effetto di scelte delegate dal Legislatore, l'Agenzia già si occupa di cose non esclusivamente inerenti alle entrate erariali (si pensi al recente coinvolgimento nell'erogazione dei vari fondi perduti legati alle misure di contrasto agli effetti finanziari del Covid-19 oppure al coinvolgimento previsto dal D.M. 25/5/2021 n. 114 ai fini della gestione del registro del pegno non possessorio di cui all'art. 1, comma 2, della L.59/2016).

Ad avviso della scrivente nessun altro potrà offrire garanzie (sull'affidabilità delle fatture e sull'analisi del rischio) pari a quelle offerte, ancorché implicitamente, da una gestione affidata all'Agenzia delle entrate.

Proposta introduzione del recupero dell'Iva sugli insoluti ordinari attraverso le note di variazione gestite in fatturazione elettronica B2B

Testo emendamento

3. All'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis, è inserita la seguente disposizione: "3-ter. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata anche in caso di insoluto a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate, se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015 n.127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31/12/2021 e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica in coordinamento con la Guardia di finanza nonché le procedure di variazione in fatturazione elettronica che le parti devono porre in essere nel caso di successivo pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo".

b) al comma 8, dopo "3-bis" è aggiunto "3-ter".

4. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 3 si applicano alle variazioni avviate a seguito della data individuata dal Provvedimento indicato al comma 3.

Motivazione di sintesi

La proposta mira ad introdurre un nuovo comma 3-ter all'articolo 26 del DPR 633/72 e non è in contrasto con quanto - assolutamente condivisibile⁴- innovato dall'articolo 18, commi 1 e 2, del DL 73/2021 (Sostegni-bis) in merito al recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (comma 3-bis). La proposta **integra**, infatti, **la disciplina** dell'articolo 26 del dPR 633/72 proponendo un cambio di "paradigma" che – **nell'obiettivo di favorire un circolo virtuoso per il**

⁴ È necessario – oltre che per questioni equitative - anche per evitare (prima o poi) una non improbabile infrazione comunitaria rispetto alla disciplina ante DL Sostegni che, nei fallimenti, ammette il recupero dell'Iva sull'insoluto solo a fine fallimento, con tempi di fatto eccessivamente dilatati. È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza comunitaria i tempi dettati dalle procedure concorsuali nazionali (secondo gli ultimi dati mediamente di oltre 7 anni rispetto ai 3 anni della media europea; cfr. V. Maglione e B.L. Mazzei, "Il buco nero dei fallimenti: tempi biblici, recuperi mini" su Il sole 24 ore del 1/3/2021) sono troppo lunghi per essere accettabili.

rispetto dei termini di pagamento - sarà anche in grado di ridurre le perdite erariali dei recuperi Iva esercitati su crediti in procedura concorsuale (fin da inizio procedura per quelle avviate dall'entrata in vigore del decreto Sostegni-bis a seguito del novellato comma 3-bis).

Per evitare questioni di copertura la proposta emendativa è circoscritta al solo B2B e mira allo stesso tempo:

1) a risolvere, per il fornitore, il problema dell'Iva versata sui crediti insoluti consentendogli (facoltà) di operare la variazione di cui all'articolo 26 comma 2 obbligando conseguentemente il cliente (che invece ha detratto l'Iva non avendo ancora onorato il pagamento del corrispettivo) a riversarla all'Erario per gli effetti del comma 5 dell'articolo 26 vigente;

2) a promuovere il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori privati attraverso l'effetto deterrenza rappresentato dal fatto che, se il cliente non procederà al riversamento dell'Iva, precedentemente detratta, secondo le procedure da individuarsi con apposito provvedimento, potrebbe subire delle verifiche mirate;

3) a ridurre lo stock di perdite che si riversano sulle casse Erariali per l'effetto dei recuperi effettuati dai fornitori su crediti in procedura concorsuale e che la procedura non è tenuta a riversare (a differenza di quanto è tenuto invece a fare un cessionario/committente *in bonis*); con la proposta emendativa, invece, laddove il debitore dovesse fallire, l'AdE riuscirà ad insinuarsi fin da subito nell'eventuale fallimento anche per la variazione di cui al comma "3-ter" della proposta fruendo dei privilegi normalmente riservati ai crediti erariali e quindi concorrendo all'eventuale riparto dell'attivo fallimentare.

Motivazione e ipotesi di funzionamento nel dettaglio

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento e norme di maggiore equità che rovescino il paradigma di un sistema che agevola i cattivi pagatori e si finanzia dai loro fornitori. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione della fruibilità dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n.633/72, ancorché limitatamente al B2B (cioè solo fra operatori soggetti Iva). Si ritiene che per l'estensione al recupero immediato degli insoluti "ordinari" **non serva copertura erariale** perché il recupero Iva del fornitore diventa automaticamente debito Iva del cliente soggetto passivo a differenza di quanto previsto per la variazione esercitata su un credito in procedura concorsuale. Va osservato che anche laddove il cessionario/committente entrasse in procedura concorsuale prima di riversare l'Iva da variazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposito provvedimento attuativo, l'AdE avrebbe comunque la possibilità di insinuarsi nell'attivo con l'effetto positivo – potendo concorrere con privilegio al riparto dell'attivo procedurale – di una riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti che inesorabilmente si verificherebbe, invece, laddove il fornitore procedesse a procedura concorsuale attivata.

Va altresì precisato che la possibilità di consentire al fornitore, in termini generali, di emettere nota di variazione Iva è peraltro chiaramente ammessa dagli ampi margini **concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE**⁵. L'introduzione della facoltà per il fornitore di esercitare il recupero obbligando – in tale evenienza - il cliente a riversare l'Iva precedentemente detratta produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché – per l'effetto deterrenza - agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)**, potrebbe essere delineata da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

⁵ Esistono infatti ormai numerose posizioni della Corte di Giustizia che confermano la praticabilità del recupero a fronte anche di ordinari insoluti; fra queste la sentenza 23/11/2017, causa C-246/17 Di Maura, in cui viene precisato che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale che, come in Italia, può durare anche oltre 10 anni. E in funzione di tali insegnamenti cominciano a rilevarsi posizioni giurisprudenziali nazionali favorevoli anche ad un recupero che non debba necessariamente presupporre la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n 145/2/2019; Cass 25896 depositata il 16/11/2020).

- a) a fronte dell'insoluto del cliente soggetto passivo il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)⁶ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica da gestire con apposite codifiche individuate del provvedimento attuativo) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello **F24 elide** (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate al fine di avviare una immediata riscossione laddove il cliente abbia detratto l'imposta senza aver effettivamente pagato il corrispettivo della fornitura;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva riversandola all'Erario (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016 e come sostanzialmente propone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del DL Sostegni-bis); al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6 così come prevede il nuovo comma 5-bis).

La descritta procedura può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura stessa.

Plafond generale compensazioni orizzontali e rimborsi (art.19)

L'articolo 19 della LDB propone l'innalzamento a 2 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del plafond generale previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai fini delle compensazioni orizzontali dei crediti nonché dei rimborsi semplificati su conto fiscale. Analoga maggiorazione (rispetto ai 700 mila euro in vigore nel 2019) è stata prevista per il 2021 dal decreto Sostegni (art. 22 DL 73) mentre per il 2020 il limite era stato elevato a 1 milione.

⁶ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'art. 26 comma 2 e dal nuovo comma 3-bis.

Richiesta aumento soglia esonero visto conformità compensazioni

Non siamo contrari alla misura sopra citata, d' interesse delle sole grandi imprese; tuttavia, ritorniamo a **chiedere**, a tutela degli operatori più piccoli, **un innalzamento almeno a euro 15.000** (com'era ante modifiche art. 3 DL 50/2017) della soglia attualmente di € 5.000 oltre la quale i contribuenti sono costretti a sopportare l'onere improprio del visto di conformità al fine di poter utilizzare il credito in compensazione orizzontale (art. 10 DL 78/2009 e art. 1, co. 574, L. 147/2013).

Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)

Testo emendamento

All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Motivazioni

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di esigibilità purché i documenti ricevuti (fatture e bollette) siano annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nella circolare AdE 14/E/2019 § 3.4 è stato precisato che tale disposizione si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La norma, tuttavia, contiene un'eccezione *“per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*. La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) **crea inutili complicazioni non più giustificabili** a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta ai seguenti rischi⁷:

- violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell'esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa e pagata a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La procedura delle precompilate, secondo il provvedimento AdE 183994/2021, retro imputa, senza eccezioni per il IV trimestre, tutto quello che arriva al SdI entro la fine del mese successivo al mese di effettuazione/esigibilità risultante dal campo 2.1.1.3 <data> della FE. Per rispettare una norma, peraltro iniqua, il contribuente che volesse utilizzare le precompilate dovrebbe pertanto correggere manualmente l'errore delle procedure AdE. È di tutta evidenza che i tempi siano oltremodo maturi per abrogare la suddetta eccezione e rendere omogeneo 12 mesi su 12 le modalità di esercizio del diritto alla detrazione.

⁷ Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria.

MISURE LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI (TITOLO V)

Il DDL in discussione contiene norme variegate: alcune sono novità apprezzabili, altre sembrano concessioni poco efficaci.

Ammortizzatori Sociali (in costanza di rapporto, conservativi).

Le aspettative sul tema erano alte.

Probabilmente ci troviamo di fronte, nei fatti, ad una **miniriforma** che non rispecchia quanto ci si augurava.

Quello che veniva auspicato era l'adozione di un solo ammortizzatore sociale in costanza di rapporto, piuttosto che un ventaglio di strumenti diversi che vanno dalle Integrazioni Salariali Ordinarie e Straordinarie, ai Fondi di Solidarietà Bilaterali dei diversi settori, ai Fondi Bilaterali Alternativi e infine, al FIS.

Il Ministero del Lavoro ha posto il tema e la discussione che però sono stati probabilmente avversati da interventi mirati a preservare strumenti di intervento già acquisiti da parte di alcuni corpi intermedi.

Una valutazione esaustiva della riforma non è davvero facile da fare, perché intervenendo con riscritture nel corpo del D.lgs. n. 148 del 2015, è difficile capire il disegno complessivo e gli effetti delle novità introdotte.

Tra le cose positive si possono comunque indicare le seguenti:

- Viene sancita la fine della Cassa Integrazione in Deroga, perché i Fondi di Solidarietà Bilaterali dovranno garantire una forma di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro che occupino anche un solo dipendente (prima la soglia era 5 dipendenti); lo stesso vale per il FIS (Fondo Integrazione Salariale); lo stesso obiettivo viene perseguito estendendo le integrazioni salariali a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio (che prima erano sempre esclusi e quindi soggetti alla Cassa in Deroga);
- Vi è quindi un ampliamento considerevole della popolazione lavorativa coperta da ammortizzatori sociali "a regime"; anche gli apprendisti della prima e terza tipologia di apprendistato sono ora assistiti da integrazioni salariali, mentre fino al 31/12/2021 lo sono solo quelli assunti con l'apprendistato professionalizzante;
- Per i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tutte le specie (compreso il FIS) lo strumento ordinario di intervento è l'Assegno di integrazione salariale, ossia un sistema analogo alla CIGO; mentre fino al 31/12/2021, per le imprese fino a 15 dipendenti, si interveniva con una specie di contratto di solidarietà, assolutamente inadatto per le imprese di piccole dimensioni;
- Il Contratto di Espansione viene esteso alle aziende con almeno 50 dipendenti.

Tra le cose negative si possono indicare le seguenti:

- L'entità, ossia la durata, degli ammortizzatori sociali conservativi, nelle imprese soggette ai Fondi di Solidarietà Bilaterali di tutte le specie, sono ancora molto inferiori rispetto a quelle delle imprese industriali, perché sono previste integrazioni salariali per 13 settimane nel biennio per aziende fino a 5 dipendenti; 26 settimane nel biennio per aziende oltre i 5 dipendenti.

L'esperienza della pandemia doveva a nostro avviso suggerire un intervento più corposo sulle integrazioni salariali "di base" o "ordinarie";

- In molti punti dell'articolato si scardina il principio per cui i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tutte le specie devono erogare prestazioni unicamente in base alle risorse disponibili e derivanti dalla

contribuzione delle aziende; l'art. 86 stabilisce, ad esempio, un apposito finanziamento dello Stato al FIS (Fondo Integrazione Salariale) di circa 2 miliardi di euro nel 2021, 400 milioni di euro nel 2023, per garantire le prestazioni nella fase di transizione.

Si deve porre attenzione al carico sulla fiscalità generale così come nel caso degli ammortizzatori sociali.

In linea generale laddove si sono confermati i Fondi di solidarietà bilaterali come sostegno ed integrazione agli ammortizzatori sociali e sono confermate le loro conseguenti prerogative con in più l'obbligo di coprire anche le piccolissime imprese da 1 a 5 dipendenti, specificando che la contribuzione sarà obbligatoria a questi Fondi e varrà anche come condizione per il rilascio del Durc, cioè documento essenziale per partecipare ai bandi pubblici a nostro parere vale la pena fare alcune doverose precisazioni:

- questa scelta, pur avendo un obiettivo positivo, rappresenta un vantaggio indiretto alle forme di bilateralità esistenti svantaggiando la libertà di associazione soprattutto per le realtà "giovani" arrivando a favorire una forma di dumping associativo;
- bisognerebbe affrontare il tema dei perimetri delle tutele contrattuali dai quali far discendere obblighi e doveri intrecciando la bilateralità confrontandola con la libertà contrattuale e magari anche le varie strutture e tipologie di lavoro. Partendo proprio dalla tutela bilaterale per arrivare a superare le speculazioni e alle rendite di posizione.

Per quanto concerne invece gli ammortizzatori sociali successivi alla cessazione del rapporto, il DDL interviene sulla NASPI e sulla DIS-COLL, prevedendo una riduzione del trattamento (décalage) meno veloce e repentina del passato che dal nostro punto di vista può essere condiviso.

Condivisibile anche la stabilizzazione del congedo obbligatorio di paternità, che da misura sperimentale e a termine, diventa strutturale: era giusto farlo, anche in ossequio alle Direttive Comunitarie.

INFRASTRUTTURE ED ENERGIA (TITOLO X)

Incremento fondo per la revisione prezzi dei materiali dei contratti pubblici (art. 136)

Positiva l'estensione del meccanismo compensativo al II semestre dell'anno 2021. Si ritiene altresì necessario:

- (i) il proseguimento non solo nel secondo semestre 2021 ma anche successivamente, considerato che il livello dei prezzi raggiunto resterà alto (*necessità previsione normativa ad hoc*);
- (ii) la previsione a regime (accanto al meccanismo di revisione prezzi) anche nell'ambito del prossimo Codice dei Contratti.

Contenimento effetti aumento prezzi nel settore elettrico e gas (art. 158)

Sarebbe opportuno prevedere uno stanziamento già fin d'ora relativo non solo al primo trimestre 2022 attraverso l'abbattimento degli oneri generali di sistema, e possibilmente per un importo superiore ai due miliardi di euro. Il tema degli incrementi dei costi energetici è infatti vitale.

AMMORTAMENTO IN 50 ANNI DI MARCHI E AVVIAMENTO RIVALUTATI (ART.191)

È fuori dubbio che la sopravvenuta retromarcia introdotta sui benefici fruiti dai contribuenti ai sensi dell'articolo 110 del D.L. 104/2020 lede i principi basilari di certezza del diritto e che nessuna delle tre alternative proposte (allungamento da 18 a 50 anni della deducibilità; versamento integrativo del 9, 11 o 13

per cento rispetto al 3% originario; revoca e richiesta di rimborso/compensazione del 3% versato) è in linea di principio condivisibile. Ciò premesso le cifre in gioco sono chiaramente molto elevate.

In merito alla terza ipotesi ovvero alla **possibilità di revocare**, anche parzialmente, la rivalutazione effettuata ai sensi della norma suddetta, accedendo così al rimborso o utilizzo in compensazione di quanto versato (sulla base del 3%) secondo modalità e termini demandati ad un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, si sottolinea l'opportunità di **riconoscere quantomeno il ristoro delle spese sostenute per la consulenza e/o le perizie eseguite** ai fini della rivalutazione che il contribuente sceglierà di revocare.

ALTRE PROPOSTE

Superamento problema dell'integrazione delle fatture in reverse charge interno

Testo emendamento

*“All'articolo 1 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127 dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente comma: **3-quater**. Ferma restando la disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta di cui all'articolo 17 commi 5 e 6, nonché dell'articolo 74, commi 7, e 8, del DPR n. 633/72, le fatture relative alle operazioni di cui alle norme suddette vanno emesse dal fornitore esponendo, pur senza rivalsa, anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment e secondo modalità e decorrenza da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e in grado di garantire, anche per il cessionario o committente, l'inserimento dell'Iva a debito nel registro Iva di cui all'articolo 23 del DPR n.633/72. Nel caso di errata esposizione dell'aliquota da parte del fornitore, il cessionario o committente, opera variazione ai sensi dell'articolo 26 del DPR n.633/72 secondo le modalità previste dal citato provvedimento.”*

Motivazioni

È ormai di tutta evidenza come fra le intenzioni del Ministero (e probabilmente dell'Agenzia delle Entrate) non vi sia quella di considerare che, grazie all'avvio della fatturazione elettronica, sarebbe opportuno eliminare o quantomeno ridurre drasticamente le casistiche applicative del reverse charge interno⁸. Ciò premesso si consideri quantomeno l'opportunità di renderlo analogo, dal punto di vista operativo, allo *split payment*⁹ ovvero (ferme restando le diversità dei due istituti) imponendo al fornitore l'esposizione dell'Iva – senza l'incasso della stessa – con un automatismo che generi in automatico la doppia annotazione vendite/acquisti rendendo superfluo l'utilizzo del tipo documento TD16.

⁸ La richiesta prioritaria, sostenuta da anni sia dalle associazioni professionali che di categoria, è quella di ridurre le casistiche in deroga soggette al meccanismo del **reverse charge** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare). La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Dette casistiche andrebbero quindi ridotte e semplificate restituendo la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge.

⁹ Analoga priorità (richiesta di eliminazione) andrebbe riservata alla disciplina dello **split payment** di cui all'articolo 17-ter del DPR che doveva cessare il 30/6/2020 mentre il regime è stato invece autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2023. Al riguardo si impone in tutta evidenza il fatto che con la richiesta di rinnovo della deroga in scadenza lo scorso 30/6/2020 l'Italia ha doppiamente disatteso le aspettative: (a) verso i propri contribuenti (imprese e professionisti); (b) in merito alle promesse fatte alla stessa Unione europea che, nonostante tutto, ha concesso il prolungamento della deroga. Va osservato, infatti, che la sola ipotesi di chiedere una proroga era da scongiurare giacché lo Stato italiano:

(i) si era formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica;

(ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ebbe altresì a dichiarare che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once)

Testo emendamento

All'articolo 1 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente comma: "3-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario.

Motivazioni

L'uso del TD01 (fatturazione immediata) o TD24 (fatturazione differita) compilato con l'integrazione dei dati "non fiscali" (nomenclatura combinata, modo trasporto, resa, provincia di partenza, ecc.) richiesti dagli elenchi Intra 1 (e che molti già indicano in fattura pur non essendo tali indicazioni obbligatorie), potrebbe portare al superamento della presentazione degli elenchi Intra 1-bis per le cessioni intracomunitarie (come già avviene dal 01/10/2021 per la più semplice gestione delle cessioni verso San Marino)¹⁰ e Intra 1-quarter dei servizi resi.

È convinzione possa bastare **qualche piccolo accorgimento** ovvero individuare – ove necessario – regole comuni di compilazione del blocco "altri dati gestionali" della FE stabilendo descrizioni standardizzate in grado di permettere al sistema di intercettare i suddetti dati non fiscali; il resto lo farebbe l'implementazione dei gestionali aziendali.

Il tutto, **oltre a razionalizzare** e ridurre gli adempimenti per i contribuenti che operano giornalmente in ambito comunitario, avrebbe il grande vantaggio per l'ISTAT di poter acquisire dall'Agenzia delle Entrate e/o Dogane già l'indomani del 15 del mese successivo (data entro cui gli operatori trasmettono le fatture differite) e quindi ben prima delle tempistiche attuali.

Ferma restando la facoltatività in una prima fase sperimentale, l'ipotesi potrebbe essere estesa anche alla gestione delle variazioni (Intra 1-ter e 1-quarter) nonché alla gestione degli Intra 2 attraverso l'uso del TD18 (acquisti intracomunitarie di beni) e del TD17 (acquisti dei servizi).

Gli elenchi, in sostanza, rimarrebbero necessari per i movimenti esclusivamente a rilevanza statistica (es. movimenti a scopo di lavorazione con rientro) o comunque nei casi di trasferimenti sospensivi con obbligo di compilazione degli elenchi.

Implementazione procedura sportello unico O.S.S. per l'importazione delle FE XML

Testo emendamento

All'articolo 1 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente comma: "3-sexies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive o dei file contenenti i corrispettivi non documentati da fattura affinché, previa implementazione della procedura, il contribuente possa

¹⁰ Novità D.M. 21/6/2021.

compilare la dichiarazione trimestrale O.S.S. di cui all'articolo 74-sexies del DPR n. 633/72 effettuando l'upload di dati strutturati distinti per Paese in cui è dovuta l'imposta tramite lo sportello unico.

Motivazioni

Dal 1/7/2021, in recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva 2455/2017 (d.lgs. 83/2021), è in vigore lo sportello unico OSS (art. 74-sexies dPR 633/72) attraverso il quale gli operatori residenti, nel caso di superamento della soglia (ovvero su opzione) possono assolvere l'Iva dovuta in altro Stato membro per le cessioni intracomunitarie a distanza di beni B2C (art. 38-bis D.L. 331/93), i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici B2C (art. 7-octies DPR 633/72) nonché altri servizi B2C.

Si tratta di una semplificazione apprezzabile, introdotta a livello unionale, accompagnata dall'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (art. 74-sexies DPR 633/72 e art 22 § 1 n. 2 della Direttiva 2006/112/CE).

Al netto dei chiarimenti attesi dagli operatori su alcune questioni interpretative (bollo, Intrastat, e plafond) **si chiede di introdurre la possibilità di poter importare nello sportello OSS i dati oggetto di dichiarazione trimestrale partendo da dati strutturati**; si consideri, ad esempio, il file XML della fattura elettronica del caso 2 della tavola che segue (ipotesi diffusa fra le PMI che - anche al fine di evitare sul nascere la problematica della comunicazione estero metro¹¹ - stanno adottando la fatturazione elettronica pur non essendovi obbligate).

Tavola: vendite a distanza documentate da fattura emessa per obbligo (caso 1) e per scelta (caso 2)

Caso	Fatturazione IT	Natura	Li.Pe. e Dai IT	Plafond	Intrastat	Iva paese Consumo
1 Fornitore che effettua cessioni a distanza sopra soglia <u>senza</u> opzione OSS	Si obbligo fattura (n.i. art. 41 co.1/b) (art. 46 co.2-3 DL 331/93; art. 220 § 1 n. 2 Direttiva)	Si ritiene N3.2 (solo imponibile)	SI VP2 LiPe SI VE30 DAI (N3.2)	SI (art. 41 co.4)	SI (circolare 13/E/1994) Ma serve proprio?	Tramite RF o identificazione diretta; regole locali
2 Fornitore residente <u>con opzione OSS</u> che emette facoltativamente FE	No obbligo fattura; No obbligo registro corrispettivi (Artt. 74-sexies dPR 633; art. 220 § 1 n. 2 Direttiva)	Si ritiene N7 (solo imponibile) + Iva OSS descrittiva o FCI/escluso (N2.2 o N1)	NO Bollo?	Si attendono conferme dall'AdE ↓ ?	NO fiscale (dubbio statistico)	Tramite OSS UE (da IT) No obbligo fattura

Effetti collaterali caro materie su contabilità fiscale di magazzino (aumento soglie)

L'articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996 impongono ai contribuenti la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. Dette soglie sono state fissate nel 1997 (c'era ancora la lira) e a causa dell'aumento vertiginoso del costo delle materie prime registrato negli ultimi mesi, il loro aggiornamento al rialzo diventa oltremodo urgente

¹¹ Va evidenziato al riguardo che il comma 3-bis dell'articolo 1 del D.lgs. 127/2015 - con una formulazione non del tutto chiara - è prevista la trasmissione telematica non solo dei dati delle fatture emesse ma anche dei "documenti che ne certificano i corrispettivi".

per evitare nuovi aggravii amministrativi per il superamento delle soglie provocato dall'aumento dei prezzi e non dei volumi quantitativi.

Si suggerisce di **valutare un innalzamento delle soglie** rispettivamente a euro 8.000.000 (ricavi) e 2.000.000 (rimanenze).

Comparto sanitario – Dispositivi medici

In conclusione, e in relazione al comparto sanitario e alle pmi che operano nel settore dei dispositivi medici, si segnala l'esigenza ormai non più procrastinabile di un nuovo nomenclatore tariffario, oggi fermo a più di venti anni fa. Una situazione che si ripercuote soprattutto nei confronti dei pazienti che si trovano a usufruire di strumenti datati e meno performanti rispetto a quelli oggi disponibili sul mercato.

Per questo, relativamente all'art. 98, "Finanziamento aggiornamento LEA", auspichiamo che il Comitato Tecnico Dispositivi Medicali istituito dal Ministero della Salute possa essere promotore di iniziative volte all'introduzione di nuovi dispositivi e, in collaborazione con università ed enti preposti, valutarne il costo di acquisto e cessione oltre ovviamente a garantirne e fornire la valutazione tecnica.

Relativamente alla "Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID", le imprese del comparto manifestano la necessità di un incremento della spesa sanitaria pro-capite a non meno di 20 euro, per i dispositivi medici per invalidi civili e minori che necessitano di recupero funzionale e l'introduzione del nomenclatore tariffario dell'elenco 1 – 2a e 2b proposto da Confimi Industria Sanità e presentato al Ministero di competenza.

Nell'ottica di salvaguardare l'eccellente mercato nazionale, riteniamo infine opportuno attribuire un "punteggio" maggiore ai dispositivi ospedalieri prodotti in Italia che devono essere acquistati a gara.

Sulla stessa linea ci si augura l'abolizione delle gare per acquisto di dispositivi medici a favore per disabili motori con l'introduzione di un repertorio per marca, modello e prezzo. Tale strumento ridurrebbe gli sprechi e al tempo stesso obbligherebbe le aziende del territorio a ricondizionare gli ausili e a riportarli alle Asl per un eventuale riutilizzo.

In chiusura, sull'Incremento del Fondo Sanitario Nazionale, all'art. 88, viste le premesse, si aggiunge al testo il punto 4 come segue:

4. Al fine di ridurre la spesa sanitaria derivante da patologie croniche e acute non tempestivamente trattate e per favorire il reinserimento attivo e produttivo in società dei disabili, con conseguente aumento della produttività del paese, si autorizza un'ulteriore spesa fino a 200 milioni per il 2022, 250 milioni per il 2023, 300 milioni per il 2024, destinati all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'elenco 1 allegato 5 del dpcm del 12.01.2017.